

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.p.A.

**REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE
DA SOGGETTI RILEVANTI E
DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE**

(“Internal Dealing”)

*Art. 114, 7° comma D.Lgs 58/98 e
artt. 152 sexies, septies e octies del Regolamento adottato dalla Consob
con Delibera n. 11971/99 e successive modifiche*

Art. 1

Disposizioni normative di riferimento

Il presente Regolamento, adottato in esecuzione di quanto previsto dalla vigenti disposizioni in materia di *internal dealing* (Art. 114, 7° comma D.Lgs 58/98 e artt. 152 sexies, septies e octies del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/99 e successive modifiche), è finalizzato a dare trasparenza all'operatività compiuta dai soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi individuate nel successivo art. 2 e avente per oggetto gli strumenti finanziari indicati all'art. 3. L'inosservanza delle sopraccitate disposizioni normative è sanzionata dalla Consob ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 58/98 con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 500.000.

Art. 2

Definizione di “Soggetti rilevanti” e di “Persone strettamente legate a soggetti rilevanti”

Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:

- a) Soggetti Rilevanti:
 - a1) i componenti del Consiglio di Sorveglianza di Unione di Banche Italiane
 - a2) i componenti del Consiglio di Gestione di Unione di Banche Italiane
 - a3) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future: Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttori Generali, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unione di Banche Italiane.

- b) Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti:
 - b1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
 - b2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera b1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - b3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera b1)
 - b4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera b1)
 - b5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera b1)

Art. 3

Obblighi informativi e di comportamento

Gli obblighi di cui al presente Regolamento si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni Unione di Banche Italiane.

Per “strumenti finanziari collegati alle azioni” s'intende:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3 del TUF:
 - contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- e) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere a) e d) ad esse collegate
- f) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere a) e d) ad esse collegate.

Ai fini degli obblighi di segnalazione, non sono comunicate:

1. **le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 Euro entro la fine dell'anno**; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
2. le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
3. le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

L'importo indicato al p.to 1) è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

Art. 4

Soggetti preposti al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni e termini per la comunicazione delle operazioni

L'Area Affari Societari di Unione di Banche Italiane è il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle operazioni comunicate dalle persone rilevanti.

I Soggetti Rilevanti devono effettuare la comunicazione alla Area Affari Societari di Unione di Banche Italiane delle operazioni su azioni Unione di Banche Italiane e su strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro 3 giorni di mercato aperto a partire dalla data di loro effettuazione, mediante trasmissione del modulo allegato con una delle seguenti modalità:

- consegna *brevi manu* della comunicazione direttamente all' Area Affari Societari di Unione di Banche Italiane
- trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al n. 030 2433509
- inoltro della comunicazione via e-mail ai seguenti indirizzi: giuseppe.sciarrotta@ubibanca.it (Responsabile dell' Area Affari Societari) e affari.societari@ubibanca.it .

Il Soggetto Rilevante darà un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione di un'operazione ad uno dei seguenti numeri: 030 2433727 – 03529293152

L' Area Affari Societari provvederà entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione dell'operazione - ad effettuare la prescritta comunicazione alla Consob e al pubblico con le modalità previste dall'art. 66 commi 2 e 3 del Regolamento Consob adottato con Delibera 11971/99.

Art. 5

Informativa alle persone strettamente legate

I Soggetti Rilevanti rendono noto alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente Regolamento.

Art. 6

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1° aprile 2007 e sostituisce integralmente la previgente regolamentazione.

L' Area Affari Societari conserva le dichiarazioni scritte con le quali le Persone Rilevanti danno atto della piena conoscenza ed accettazione del Regolamento e prestano il proprio consenso ai sensi del D. Lgs. 196/03 per il trattamento dei dati richiesti.

Art. 7

Blocking Periods

E' fatto divieto ai Soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento di compiere operazioni sugli strumenti finanziari indicati all'art. 3 del Regolamento nei 20 giorni precedenti le riunioni del Consiglio di Gestione convocate per l'approvazione del progetto di bilancio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti nell'ambito di piani di stock option nonché di diritti d'opzione ed alla contestuale vendita delle azioni rivenienti da detto esercizio.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione si riserva altresì la facoltà di vietare o limitare il compimento da parte dei Soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento in altri periodi dell'anno delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

ALLEGATO

MODULO

(ALL. 6 REG. EMITTENTI)

ALLEGATO 6

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE							
1.1 DATI ANAGRAFICI							
SE PERSONA FISICA							
COGNOME				NOME			SESSO *
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA *
DOMICILIO PER LA CARICA *							
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST							
RAGIONE SOCIALE							
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *							
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO							
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO							S/N
2. EMITTENTE QUOTATO							
RAGIONE SOCIALE						CODICE FISCALE *	

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
PERSONA RILEVANTE									S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)									S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O <i>TRUST</i> STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE									S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME			NOME			SESSO*			
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaaa)	COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA*		
RESIDENZA ANAGRAFICA									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *					
SEDE LEGALE *									

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

Allegato 6

4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ' DELL'OPERAZIONE ⁶	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE ⁷	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁸	TIPO FACOLTÀ ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ¹⁰	DENOMINAZIONE ¹¹	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ¹²	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROV (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROV (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

NOTE

- ¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- ² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati
A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
X = scambio
- ³ Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni

OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)

⁶ Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni

ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)

ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)^(*)

⁷ Indicare la tipologia di operazione:

A = acquisto

V = vendita

S = sottoscrizione

⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W = warrant

OBW = obbligazione cum warrant

SD = securitised derivative

OPZ = opzione

FUT = future

FW = forward (contratti a termine)

OS = Obbligazione strutturata

SW = swap

DIR = diritti

⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):

CE = call European style

PE = put European style

CA = call American style

PA = put American style

AL = altro (dettagliare in nota)

¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione).

^(*) Nota sostituita con delibera n. 15915 del 3.5.2007.